



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale delle relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 25 ottobre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **ECR Italy S.P.A.**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/1991 nonché per l'accesso allo strumento di Cigs ex art. 1 legge 223/1991

Sono presenti:

- per la ECR Italy S.P.A. Giancarlo Bonfanti; assistito da Massimiliano Arlati,
- per la FILCAMS - CGIL, Naz.le Marco Rossi;
- per la FISASCAT- CISL, Naz.le Gloria Proia;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le Gloria Proia, giusta delega agli atti del Ministero;

**PREMESSO CHE**

- la ECR Italy S.P.A (d'ora in poi Società) con sede legale in Milano, via Socrate, 32/34 opera nel settore del commercio di prodotti per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo ad oggi di 100 lavoratori ai quali applica il CCNL per i dipendenti del terziario;
- con comunicazione del 12 settembre 2012 la Società ha avviato una procedura di mobilità per riduzione di personale *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di 9 lavoratori variamente dislocati sul territorio nazionale tra sede amministrativa e punti vendita;
- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota del 15.10.2012 (Prot. n. 22554 del 18.10.2012), ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale, richiedendo un incontro in sede governativa per la prosecuzione dell'esame congiunto tra le parti a completamento della fase amministrativa;
- con nota del 23.10.2012 (Prot. n. 22950) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i motivi tecnici, organizzativi e produttivi già dettagliati nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, che determinano la situazione di eccedenza di personale. In esito al confronto con le OO.SS. le Parti hanno convenuto di gestire le eccedenze dichiarate dalla Società in modo non traumatico, attraverso il ricorso allo strumento della Cigs e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito meglio specificato.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Le Parti concordano che la Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro istanza per accedere **allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per la durata di 12 mesi** riferita ad numero massimo di **12 lavoratori** con le modalità di seguito specificate:

1. a decorrere dal 29 ottobre 2012 e fino al 28 ottobre 2013 :

**n. 7 lavoratori** (di cui n. 3 occupati presso la sede di Milano, n. 2 occupati presso la sede di Roma , n. 1 occupato presso la sede di Padova e n. 1 occupato presso la sede di Lucca), verranno sospesi in Cigs a 0 ore senza rotazione

**n. 5 lavoratori** (di cui n. 3 occupati presso la sede di Milano, n. 1 occupati presso la sede di Roma , n. 1 occupato presso la sede di Treviso) verranno sospesi in Cigs fino ad un massimo delle 0 ore con previsione di rotazione ove possibile.

La Società anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento di CIGS ai singoli lavoratori.

- Al fine della gestione degli esuberanti, la Società dichiara che offrirà al personale interessato alla Cigs la possibilità di ricollocazione interna alla Società compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative della stessa. La Società si impegna altresì a promuovere percorsi di formazione o riqualificazione per il personale interessato alla Cassa. Le parti concordano altresì al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cigs, che la Società potrà collocare in mobilità esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cigs manifesteranno la non opposizione al licenziamento . A tal fine pertanto le Parti concordano di derogare al termine legale previsto di 120 giorni per la collocazione in mobilità dei lavoratori alle condizioni sopra descritte prolungandolo fino al **28 ottobre 2013** ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.L. 148/1993 conv. in L. 236/1993.
- Le Parti concordano altresì di incontrarsi periodicamente in sede territoriale o nazionale su richiesta di Parte al fine di valutare l'andamento della Cigs e nuove eventuali iniziative.


**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperite e concluse con esito positivo la procedura di mobilità di cui alla legge 223/1991 e la procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 anche al fine dell'accesso della misura di Cigs ex art. 1 legge 223/1991.**

Letto, confermato e sottoscritto.

ECR Italy S.P.A.,



Le OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

